

STATUTO

**C.R.A.S.S. CENTRO RICERCA
E ASSISTENZA SOCIO
SANITARIA - SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AUGUSTA SR VIA MARINA
PONENTE 13

Numero REA: SR - 69088

Codice fiscale: 00632080891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n.

Raccolta n.

STATUTO

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Articolo 1

E' costituita con sede in Augusta, una Società Cooperativa sociale che adotta le norme della società a responsabilità limitata, denominata "C.R.A.S.S. centro Ricerca e Assistenza Socio Sanitaria - Società Cooperativa ONLUS".
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà necessaria la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono dettati dal presente statuto e, in mancanza, da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria. In caso di discordanza prevarrà quanto disposto dal presente statuto.

Articolo 2

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o messa in liquidazione a norma di legge.

Oggetto Sociale

Articolo 3

La Società si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La Società si propone il fine di rimuovere, sul territorio, tutte le condizioni di emarginazione e disadattamento sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'uomo e la sua effettiva partecipazione alla collettività; si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto tra Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa è basata sui seguenti principi di mutualità prevalente:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Società perseguendo le finalità mutualistiche mediante l'organizzazione dei soci anche attraverso convenzioni con enti locali (comuni, comunità montane, province, regioni) con enti pubblici parapubblici morali e privati, si propone gli scopi seguenti:

- gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi a favore di anziani;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare o in apposite strutture agli anziani, ai degenti, agli invalidi, ai soggetti portatori di handicap;
- assistenza infermieristica domiciliare e/o in apposite strutture ai minori, garantendone la custodia con riguardo agli aspetti educativi;
- istituire, promuovere organizzare in proprio e non, di servizi

socio sanitari (comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case - famiglia, centri residenziali e semi - residenziali;

- servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà (con pendenza a carico, civili e amministrative), coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post - detentiva e famiglie di detenuti;
- centri diurni ed altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui operi al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- gestione di servizi sociali a favore di handicappati;
- creazioni di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;
- organizzazione e gestione di servizi, di équipe socio - medico - psicopedagogica e di medicina scolastica da articolare nel seguente modo:
 - assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;
 - attività di sostegno didattico in orario post scolastico;
 - assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handicap in età prescolare da 0 a 3 anni;
 - organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
 - istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività parascolastiche nonché servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendo la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici;
 - assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso famiglie, ospedali, case di cura per minori, tossicodipendenti ecc;
 - prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;
 - intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post - penitenziaria;
 - istituzione e gestione di consultorio familiare;
 - istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;
 - studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;
 - promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;
 - attività varie volte alla prevenzione e al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando la occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico - fisici;
 - gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;
 - servizio di pulizia di uffici e locali in genere.

Essa potrà quindi acquistare o prendere in affitto od ottenere in concessione amministrativa le necessarie strutture ed attrezzature utili all'attuazione dell'oggetto sociale;

- svolgere ogni altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione in campo sanitario.

Ove previsto dalla legge, la Cooperativa si avvarrà dell'opera di tecnici e/o professionisti i quali assumeranno in proprio la paternità e la responsabilità della loro attività professionale, comunque in conformità con la normativa vigente.

Per il migliore conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) aderire a consorzi tra cooperative dalle finalità analoghe;

c) svolgere operazioni mutualistiche e la scelta in genere di tutte le attività utili al raggiungimento dei fini sociali;

d) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, siano esse statali, regionali, comunitari o di ogni altro Ente;

e) avvaltersi di tutte le normative vigenti in campo nazionale, regionale, CEE, inerenti gli scopi sociali, ed in particolare delle leggi: 22.7.1975 n. 382, 24.7.1977 n. 616, 23.12.1978 n. 833, 11.8.1991 n. 266, 8.10.1991 n. 381 e loro successive modifiche ed integrazioni; nonché delle leggi regionali 2.1.1979 n. 1, 24.7.1978 n. 21, 14.9.1979 n. 214 e 215, 12.8.1980 n. 87, 6.5.1981 n. 87, 18.4.1981 n. 68, 21.8.1984 n. 64, 9.5.1986 n. 22, 28.3.1986 n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché usufruire dei provvedimenti emanati in favore della cooperazione in genere;

f) compiere tutte quelle operazioni di ordine tecnico, finanziarie, mobiliari ed immobiliari come attività comunque non prevalente e sempre per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;

g) stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale;

h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. Poiché la cooperativa rispetta ed intende rispettare le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, essa è cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513. Tale caratteristica dovrà inoltre, essere resa pubblica a mezzo indicazione negli atti e nella corrispondenza del numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Titolo II Soci

Articolo 4

II numero dei Soci è illimitato ma non inferiore al minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il numero dei soci scende al di sotto del limite minimo previsto dalla legge la cooperativa dovrà procedere entro un anno al riconoscimento dell'avvenuta causa di scioglimento ed alla messa in liquidazione della società.

Se si prospetti il superamento del limite di 19 soci e il superamento di 1.000.000 di euro dello stato patrimoniale, il presente statuto dovrà essere modificato prevedendo come norme di riferimento quelle delle SpA.

Oltre ai soci operatori sono ammessi soci finanziatori (coloro che sottoscrivono strumenti partecipativi aventi diritto al voto e ad altri diritti amministrativi) e soci sovventori (coloro che sottoscrivono strumenti partecipativi senza diritto al voto, ex art. 5 legge 59/92 e ad altri diritti amministrativi).

Possono essere Soci i cittadini italiani giuridicamente capaci di obbligarsi e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, potranno essere accettati speciali conferimenti effettuati da soci denominati "sovventori". I soci sovventori potranno avere privilegi nel rimborso del capitale e nel diritto di voto, secondo quanto in seguito specificato.

I soci sovventori potranno essere nominati amministratori. Possono far parte della cooperativa anche soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato all'attività della Cooperativa.

Articolo 5

Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza al Consiglio di Amministrazione indicando le esatte generalità, il titolo di studio posseduto, l'importo ed il numero delle quote che intende sottoscrivere, nonché la dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sull'accoglimento della domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e dovrà essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà deliberare e comunicare entro sessanta giorni dalla domanda. Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 6

Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, la tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Al socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti o inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la società non spetta il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2545 bis. Trattandosi di società regolata dalle norme sulla Srl, il predetto diritto spetta ad ogni singolo socio che potrà agire in proprio o a mezzo rappresentante, anche assistito da professionista di sua fiducia.

Articolo 7

Strumenti Finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritto patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Titolo III

Recesso Esclusione

Articolo 8

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci può verificarsi per recesso esclusione e per causa di morte. Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta.

La dichiarazione di recesso accolta sarà annotata sul libro Soci a

cura del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare l' esclusione nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della Cooperativa.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. può recedere il Socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Articolo 10

L' esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci morosi nel pagamento delle quote, interdetti o falliti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti e condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci. Contro la delibera il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nei sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

Oltre che nei superiori casi ed in quelli previsti dalla Legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;
c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali, o che non effettui il versamento per l'aumento delle quote sociali deliberate dall'Assemblea;
e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.
Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, semprechè il Socio si mantenga inadempiente.
Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Società Cooperativa.

Articolo 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.

Articolo 13

Nel caso di decesso di un Socio la partecipazione alla Società continuerà con gli eredi o legatari, purchè questi abbiano, i requisiti previsti per l'ammissione. Nel caso di pluralità, gli eredi devono nominare un rappresentante comune a meno che la quota non sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 14

Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le previsioni dell'art. 2535 c.c.
Spetta, inoltre, in caso di scioglimento del rapporto, e sempre che non si tratti di cooperativa a cui si renda applicabile la prescrizione di cui alla lettera b) dell'art. 26 del DLCP n. 1577/1947, una quota di riserve divisibili. Tale credito sarà soddisfatto attraverso l'emissione di strumenti finanziari

liberamente trasferibili se il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento è inferiore ad 1/4; in caso contrario il credito del socio sarà soddisfatto in denaro, negli stessi termini previsti per la liquidazione della quota.

Articolo 15

Soci esclusi o receduti o cedenti rispondono per un anno per il pagamento dei conferimenti non versati dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione sono avvenuti. Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art.2536 C.C.

Titolo IV Patrimonio Sociale

Articolo 16

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato sia da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ne superiore al limite massimo stabilito dalla legge. I predetti limiti non trovano applicazione in caso di conferimenti in natura o di crediti ovvero se titolari delle quote siano persone giuridiche ovvero se trattasi di azioni partecipative dotate di diritti di amministrazione ovvero, infine, in caso di rivalutazione di quote ed azioni in sede di distribuzione di dividendi o di ristorni;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo dello sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituito con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea, annualmente, vorrà accantonare;
- d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie.

Articolo 17

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
 - b) il rimanente da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione.
- La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società a seguito di delibera di aumento di capitale. In tal caso dovranno essere rispettate le disposizioni previste dagli articoli 2438 e seguenti del c.c.

Articolo 18

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Titolo V Bilancio e riparto ristorni e dividendi clausola per mutualità prevalente

Articolo 19

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli

ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali (ristorni ex art.2 545 sexies e dividendi) come appresso specificato:

- a) alla costituzione della riserva legale in ragione di non meno del 30% (trenta per cento);
- b) alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei criteri indicati al successivo articolo;
- c) alla corresponsione a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- d) a distribuire un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (due virgola cinque per cento) rispetto al capitale effettivamente versato.

I dividendi non riscossi entro cinque anni si prescrivono e sono devoluti ad incremento del fondo di potenziamento aziendale;

- e) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori ma in misura non superiore al 2% (due per cento) del limite massimo previsto per i dividendi;

- f) alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci finanziatori nella misura massima del 4% (quattro per cento) del limite previsto per i dividendi, se trattasi di azioni con diritto di voto, ovvero se trattasi di azioni prive del diritto di voto (art. 5 legge 59/82) pari al 2% (due per cento), in più di quanto previsto per i dividendi;

- g) l'eventuale rimanenza o all'aumento gratuito del capitale mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate anche in deroga alle previsioni dell' art. 2525 c.c. ma nella misura massima del 20% del valore originario o attraverso l' emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 2526;

- h) l'eventuale ulteriore rimanenza, dovrà essere destinata a fini mutualistici da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo. L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui sopra venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera g) detratte le quote di cui alle lettere a), b), c) ed f).

E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci cooperatori durante la vita sociale. Tra i soci finanziatori sarà possibile dividere riserve diverse da quelle di cui ai punti a) e e) e con le modalità, i limiti di cui all' art. 2545 quinquies c.c. Tali riserve indivisibili potranno essere utilizzate unicamente per la copertura di perdite ma dopo che siano state utilizzate ed esaurite le riserve disponibili.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, essendo, tale devoluzione evidentemente di pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico. In caso di trasformazione, sarà devoluta a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quella quota di patrimonio sociale prevista dall' art. 2545 undecies C.C..

Articolo 20

Ristorni

II Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di Bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Ai soci volontari si applica esclusivamente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 1991 n. 381.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

Titolo VI Organi Sociali

Articolo 21

Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea dei soci;
- b) dall'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, ove esistente;
- c) dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dal Collegio Sindacale, se eletto;
- e) dal Revisore unico, se eletto.

Assemblea dei Soci

Articolo 22

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali e nominare il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente;
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo, deliberare sui ristorni e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- c) determinare la misura del compenso annuale dei Sindaci e degli amministratori, se gli stessi dovranno essere remunerati;
- d) deliberare su tutti gli oggetti sottoposti a suo esame dagli Amministratori.

Articolo 23

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'approvazione dei regolamenti interni formulati dal Consiglio di Amministrazione e tutte la volte che la legge rinvia a maggioranze straordinarie.

Articolo 24

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze, legate alla struttura della società o all'oggetto sociale, lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato di 60 (sessanta) giorni. Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulla srl, dal Consiglio di amministrazione, da uno o più amministratori o, in caso di inadempienza, dal Collegio Sindacale se eletto, ogni qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede Sociale, e con invito diramato ai Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno due quinti dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.

Articolo 26

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei voti di tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei voti di tutti i soci.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.

Qualora la cooperativa sia qualificabile tra quelle a mutualità non prevalente, l'assemblea potrà deliberare la trasformazione in altro tipo di società, con le seguenti maggioranze sia in prima che in seconda convocazione:

- se la cooperativa ha un numero di soci inferiore a 50 (cinquanta), sarà necessario il quorum deliberativo pari a 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto a voto;
- se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 50 (cinquanta), sarà necessario il quorum deliberativo pari alla metà del numero dei soci aventi diritto al voto;
- se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 10.000 (diecimila), sarà necessario il quorum deliberativo pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti, se all'assemblea sono presenti, in proprio o per delega almeno il 20% (venti per cento) dei soci.

Per l'adozione della delibera di trasformazione ogni socio ha diritto ad un voto e non sarà esercitabile il voto plurimo.

Articolo 27

Trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, quando la legge non prevede una necessaria adunanza e relativa verbalizzazione, e così fuori dal caso in cui la cooperativa abbia un numero di soci superiore a 3.000 (tremila) nonchè fuori dai casi previsti dall'art. 2480, 2479 N. 4 e 5 c.c. e 4° comma stesso articolo, art. 2487 ter nonchè, infine quando si tratti di eleggere i componenti l'organo amministrativo, le assemblee possono essere sostituite da decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà dei voti esercitabili.

La consultazione scritta si realizza mediante approvazione di un unico documento scritto, da cui risultino con chiarezza gli argomenti oggetto della discussione tra cui decidere e così, con chiarezza, la decisione da adottare, fatto circolare su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti ed approvato per iscritto dalle maggioranze sopra indicate.

Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare, predisposto da uno qualsiasi dei soci e sottoscritto per approvazione fin quando non si raggiungano le maggioranze sopra indicate.

In ogni caso, sia per l'ipotesi di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la facoltà di opposizione esercitabile dai soci o dai consiglieri, prima di considerare adottata una decisione, il documento contenente l'oggetto della decisione dovrà essere diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento stesso, senza indugio.

Articolo 28

Voto e Voti Plurimi

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed

iscritti nel libro da almeno novanta giorni. Il voto, se l'avviso di convocazione contiene per esteso la delibera proposta, potrà essere espresso anche a mezzo piego raccomandato, sottoscritto dal votante, inviato con avviso di ricevimento, che rechi sul retro il timbro postale e che pervenga al Consiglio di Amministrazione almeno il giorno prima di quello previsto per l'adozione del voto. Tale piego potrà essere aperto solo al momento dell'espressione del voto in assemblea o, comunque, della raccolta dei voti se espressi fuori da una adunanza.

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.

Sono, tuttavia, ammissibili le seguenti ipotesi di voto plurimo:

1) le persone giuridiche socie potranno esprimere tre (3) voti se il numero dei loro membri è pari a (10) dieci; cinque voti se il numero dei loro membri è superiore a dieci (10).

Ai fini del computo dei voti effettivamente spettanti nelle singole assemblee saranno parificate alla categoria A) o C), di cui al successivo punto 3).

2) I soci cooperatori che abbiano sottoscritto quote partecipative, hanno diritto ad un voto aggiuntivo per ogni dieci (10) quote, ma fino ad un massimo di quattro (4) voti aggiuntivi.

Ai fini del computo dei voti effettivamente spettanti nelle singole assemblee saranno parificati alla categoria C), di cui al successivo punto 3), e costituiranno le ulteriori categorie D), E) ed F) se portatori di 3, 2, o 1 sol voto aggiuntivo.

3) I soci che attuano lo scopo, mutualistico mediante l'integrazione delle rispettive imprese potranno esprimere fino ad un massimo di otto (8) voti se il loro apporto è considerato di qualità A), ai sensi del regolamento; di sei (6) voti se di qualità B); di quattro (4) voti se di qualità C).

Il Presidente dell'assemblea, in ogni caso, conteggiati i soci cooperatori, i soci finanziatori ed i soci titolari di voto plurimo, preavvertirà che l'insieme dei soci finanziatori e l'insieme dei soci titolari di voto multiplo potranno esprimere ciascuno non più di un terzo (1/3) dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati. Preavvertirà, inoltre, che ciascuno dei titolari di voto multiplo non potrà esprimere più di un decimo (1/10) dei voti complessivi presenti o rappresentati in assemblea generale, fermo restando il diritto ad esprimere almeno un voto, qualora ne ricorrano le condizioni matematiche. A tal fine, i voti spettanti alle varie categorie di titolari di voto plurimo saranno ridotti operando un rapporto interno tra gli stessi, secondo la seguente formula: numero totale dei voti multipli diviso la terza parte dei voti totali esprimibili nell'assemblea, moltiplicato per i voti multipli spettanti, rispettivamente, alle categorie A, B, C, D, E ed F. In nessun caso, nei predetti conteggi, si terrà conto di decimali.

Il Socio che è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e, se trattasi di socio imprenditore, dal coniuge, da parente fino al 3° grado, da affine fino al 2° grado che collaborino nell'impresa.

Ogni socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Articolo 29

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi la Presidenza viene ricoperta dal Socio a tal fine eletto dall'assemblea.

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Articolo 30

Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari.

L'assemblea dei possessori di strumenti finanziari prive di diritti amministrativi delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessario alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;
- e) sulle controversie con la Cooperativa, transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei detti possessori nei rapporti con la società cooperativa. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro soci ed il libro adunanze delle assemblee e di ottenerne estratti, ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono impuginate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

Amministrazione Articolo 31

La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea e, anche quando la cooperativa sia regolata dalle norme sulla srl, non è possibile decisione dei soci con consenso scritto né consultazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti tra i Soci sia sovventori, che finanziatori che cooperatori.

La maggioranza deve, tuttavia, essere costituita da soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, salvo preventiva revoca o dimissioni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la Cooperativa svolga l'attività lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.

Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

Tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione potranno, in alternativa, essere affidati ad un Amministratore Unico ed ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione o al Presidente in questo statuto, devono intendersi estesi all'Amministratore Unico.

Articolo 32

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax, telefono o avviso manuale, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente

convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, in alternativa all'adunanza, le decisioni possono essere adottate sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto, e tale consenso sarà comprovato dalla sottoscrizione del verbale trascritto nell'apposito libro.

La decisione del Consiglio adottata mediante consultazione, dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel libro delle decisioni sottoscritta dal Presidente ed le relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere conservate agli atti delle società.

E' vietata la consultazione scritta e, conseguentemente, è necessaria la riunione del Consiglio per la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale.

Articolo 34

II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e così, a titolo esemplificativo:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote sociali;
 - b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
 - c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote sociali.
- Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
 - b) redigere i bilanci;
 - c) predisporre i piani di sviluppo aziendale;
 - d) compilare eventuali regolamenti interni;
 - e) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
 - f) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
 - g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
 - h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della Cooperativa;
 - i) assumere e/o licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo;
 - m) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo;
 - n) nominare Direttori muniti di procure speciali;
 - o) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;
 - p) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
 - q) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio nel rispetto della normativa di riferimento della srl.

Sono, comunque, non delegabili tutte le materie riservate per legge al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:

- 1) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e così', tra l'altro, il potere di redigere il regolamento interno, ogni decisione sui ristorni e dividendi, il potere di concordare con i soci la qualità (A, B, C) da dare ai conferimenti;
- 2) i poteri in materia di ammissione, esclusione e recesso;
- 3) la redazione del bilancio;
- 4) la redazione del progetto di fusione;
- 5) la redazione del progetto di scissione.

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Presidente

Articolo 35

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri da lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Articolo 36

Collegio Sindacale Obbligatorio

Quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi o quando vengono superati i limiti dimensionali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 e.e., dovrà essere nominato un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica tre esercizi sociali. Al Collegio è affidato sia il controllo sulla gestione che quello contabile. Tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti all'albo tenuto presso il Ministero di Giustizia.

L'obbligo di mantenere un Collegio cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall'art. 2435 bis c.c. non vengono superati.

Articolo 37

Collegio Sindacale Facoltativo

Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al superiore articolo l'assemblea può nominare, un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni. Al Collegio potrà essere affidato sia il controllo sulla gestione che quello contabile. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti all'albo tenuto presso il Ministero di Giustizia. Se al Collegio Sindacale saranno affidati solo compiti di controllo gestionale, almeno uno dei Sindaci Effettivi ed uno dei Supplenti dovrà essere scelto tra i revisori iscritti nel predetto albo, mentre i restanti membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. In tale ultima ipotesi potrà essere anche eletto un Revisore unico, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni e che avrà compiti di controllo contabile ed avrà, perciò, funzioni complementari rispetto al Collegio.

La nomina del Revisore, i cui compiti restano sempre limitati al controllo contabile, potrà avvenire indipendentemente dall'esistenza

del Collegio Sindacale facoltativo.

Articolo 38

Per il compenso ai Sindaci, nel caso in cui l'assemblea Stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomine per tutta la durata della carica.

Articolo 39

Controllo Gestionale

Il controllo gestionale si sostanzia nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine all'organo preposto al controllo gestionale sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'art. 2403 bis del c.c.

L'organo preposto dovrà anche:

a) verbalizzare gli accertamenti fatti;
b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;

c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale, ove esistente, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 40

Controllo Contabile

Il controllo contabile si sostanzia nella verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili, con periodicità trimestrale; nella verifica della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e che bilancio e scritture siano tenute a norma di legge; nella redazione di una relazione giudicante il bilancio di esercizio da depositarsi presso la sede sociale durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea che dovrà approvare il bilancio, salvo che non sia previsto con il sistema dualistico l'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, e fino all'approvazione dello stesso.

Titolo VII

Disposizioni finali - Clausola Arbitrale

Articolo 41

Nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Gli arbitri giudicheranno irruotabilmente, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della Società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai Soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la maggioranza dei due terzi.

Articolo 42

La cooperativa può acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso,

nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo43

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Articolo 44

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative nonchè le norme sulla società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.